CAMERA DEI DEPUTATI N. 1862

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(MEDICI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(TAVIANI)

E COL MINISTRO DELLE FINANZE
(TREMELLONI)

—

Attribuzione della competenza ai Prefetti in materia di depositi di oli minerali

Presentato alla Presidenza il 21 novembre 1964

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La notevole evoluzione verificatasi nel consumo degli olî minerali ha determinato un considerevole incremento dei depositi destinati all'immagazzinamento di tali prodotti, il cui numero è particolarmente aumentato in questi ultimi anni e tende ancora ad aumentare, in relazione anche allo sviluppo raggiunto dalla industria italiana.

L'impianto e l'esercizio di tali depositi sono in atto regolati dal regio decreto legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, secondo cui spetta al Ministero dell'industria e del commercio, di concerto con il Ministro delle finanze e, ove occorra, con quello della marina mercantile, il rilascio degli atti di concessione, per i quali è prescritta una complessa istruttoria.

In conseguenza della situazione creatasi per le proporzioni raggiunte dal settore, tenuto anche conto della necessità di corrispondere con la maggiore sollecitudine possibile alle pressanti richieste degli interessati, peraltro giustificate da esigenze tecnico-economiche, si rende necessario prendere in considerazione la possibilità di un decentramento di competenza in materia, volto al raggiungimento di una abbreviazione dei tempi e di uno snellimento della procedura amministrativa.

A ciò tende l'unito disegno di legge che attribuisce ai prefetti la competenza per il rilascio delle concessioni per l'impianto e l'esercizio dei depositi per olî minerali e loro derivati, ad esclusione dei gas liquefatti, fino alla capacità di 3.000 metri cubi.

I limiti di competenza previsti tengono conto delle varie situazioni ed aspetti che il settore presenta.

Considerate le finalità perseguite con il disegno di legge in parola, si nutre fiducia che lo stesso possa essere sollecitamente approvato.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

La concessione per l'impianto e l'esercizio dei depositi di olî minerali e loro derivati, ad esclusione dei gas liquefatti, di cui all'articolo 11 del regio decreto legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, viene rilasciata dal prefetto della provincia quando trattisi di depositi con capacità non superiore a 3.000 metri cubi.

ART. 2.

Sulle domande intese ad ottenere la concessione di cui all'articolo 1 deve essere sentito il parere, per quanto di rispettiva competenza, del comune interessato, del comando provinciale dei Vigili del fuoco, dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, delle altre amministrazioni eventualmente interessate, nonché della Camera di commercio, industria e agricoltura per quanto concerne i depositi destinati ad uso commerciale.

ART. 3.

Il decreto di concessione del prefetto determina la composizione della commissione di collaudo, della quale dovranno comunque essere chiamati a far parte il comandante provinciale dei Vigili del fuoco ed il capo dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

ART. 4.

Restano ferme tutte le altre disposizioni che disciplinano il settore, in quanto applicabili, nonché le disposizioni di cui al Codice della navigazione e relativo regolamento in materia di depositi costieri di olî minerali.